

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A MEZZO PIATTAFORME TELEMATICHE ANCHE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

1) Ambito di applicazione:

Il presente regolamento è diretto a stabilire le modalità di tenuta e di partecipazione agli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine o comunque inseriti nel suo POF e tenuti in via telematica mediante il collegamento a piattaforme messe a disposizione e gestite dall'Ordine e/o dall'associazione organizzatrice (da ora in poi organizzatore dell'evento).

2) Identificazione dei partecipanti

I partecipanti, al momento del collegamento, si dovranno autenticare indicando, nell'apposito spazio a ciò destinato, il loro nome e cognome e, in caso di iscritti a Ordini diversi da quello di Como, il Foro di appartenenza.

La commissione formazione del Consiglio o l'organizzatore dell'evento potranno individuare di volta in volta ulteriori o diversi dati da indicare o stabilire particolari modalità di accesso all'evento, dandone preventiva informazione agli iscritti all'evento.

3) Attivazione del video

I partecipanti, una volta collegati, dovranno obbligatoriamente attivare la telecamera e posizionarla in modo tale da essere inquadrati in viso ed essere riconoscibili, oppure dare conto dell'impossibilità di farlo indicandone le ragioni nella chat dell'evento.

L'attivazione dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'evento per consentire i controlli di partecipazione da parte dei gestori dell'evento.

In caso di mancato collegamento video senza giustificati motivi, il Consiglio, anche su segnalazione dell'organizzatore dell'evento, potrà non riconoscere i crediti formativi o non rilasciare l'attestato di partecipazione ai partecipanti interessati.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

4) Microfono

I partecipanti dovranno tenere di norma il proprio microfono spento per evitare interferenze.

Il microfono potrà essere acceso, dietro specifica autorizzazione da parte del gestore dell'evento, per intervenire, formulare domande o comunque partecipare alla discussione.

5) Controlli durante l'evento e mancata attribuzione dei crediti formativi.

Il gestore dell'evento (cioè il soggetto che, su incarico del Consiglio o dell'organizzatore dell'evento, ha il compito di condurre, moderare e/o gestire l'evento) ha facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti utili o necessari per accertare la partecipazione effettiva degli iscritti all'evento.

In particolare e senza escludere eventuali altri tipi di controllo, il gestore potrà effettuare delle registrazioni totali o parziali dell'evento o memorizzare dei fermi immagine o screen shot, senza preavvertire i partecipanti.

Incaricati del gestore potranno monitorare i partecipanti e verificare l'atteggiamento.

Qualora da tale atteggiamento risulti evidente che il partecipante non sta seguendo l'evento e/o sta svolgendo attività incompatibile con la partecipazione all'evento, il gestore o i suoi incaricati segnaleranno la situazione riscontrata al partecipante interessato a mezzo di comunicazione riservata via chat per almeno due volte a distanza di almeno due minuti una dall'altra.

In caso di mancata modifica dell'atteggiamento o di mancata risposta giustificativa via chat o con altro mezzo di comunicazione da parte del partecipante entro cinque minuti dall'ultima segnalazione, il Consiglio, anche su segnalazione dell'organizzatore dell'evento, potrà non riconoscere i crediti formativi o non rilasciare l'attestato di partecipazione al partecipante interessato.

Al termine dell'evento, i partecipanti si dovranno scollegare autonomamente.

Qualora i partecipanti non si scolleghino senza giustificato motivo entro cinque minuti dal termine dell'evento e dimostrino di non essersi accorti della fine

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

dell'evento, il Consiglio, anche su segnalazione dell'organizzatore dell'evento, potrà non riconoscere loro i crediti formativi o non rilasciare l'attestato di frequenza.

Una volta terminato l'evento, l'organizzatore verificherà le presenze attraverso il report rilasciato dalla piattaforma.

I crediti formativi non potranno essere riconosciuti e gli attestati di frequenza non potranno essere rilasciati qualora da tale report risulti che il partecipante non ha seguito l'evento per almeno 2/3 della durata complessiva dello stesso.

Il mancato riconoscimento dei crediti per qualsiasi motivo o il mancato rilascio dell'attestato di partecipazione dovranno essere preceduti da apposita contestazione scritta al partecipante (anche se iscritto ad altro Ordine) inviata dal Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine con invito a presentare le proprie deduzioni entro i 20 giorni successivi al ricevimento della contestazione. Sulla concessione o meno dei crediti e dell'attestato di partecipazione deciderà il Consiglio all'esito delle osservazioni del partecipante nella prima seduta utile.

6) Registrazione dell'evento

Oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, l'evento potrà essere registrato dal solo organizzatore dell'evento a fini didattico-scientifici-formativi.

7) Privacy

I partecipando chiedendo l'iscrizione all'evento acconsentono al trattamento dei loro dati personali e ad essere ripresi dalle telecamere da loro accese, ad essere fotografati e ripresi nella eventuale registrazione parziale o totale dell'evento.

Tali trattamenti di dati tramite registrazioni, riprese e fotografie hanno comunque la loro base di legittimazione anche nell'interesse legittimo del Consiglio dell'Ordine di produrre materiale formativo nonchè nell'obbligo di legge dello stesso Consiglio di verificare l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo

Le riprese fotografiche o video verranno trattate ai termini di legge, ai sensi del GDPR e del Codice della privacy, e vengono effettuate per finalità didattico/scientifiche (in modo da potere riproporre l'evento in ulteriori occasioni di formazione) oppure per finalità di controllo della partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e verranno conservate per almeno dieci anni per la prima finalità e fino al

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

termine del periodo formativo di riferimento (o fino al termine del procedimento amministrativo e/o disciplinare eventualmente instaurato ed inerente l'adempimento dell'obbligo formativo) per la seconda finalità.